



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2020 - 106 Data 07-10-2020	OGGETTO: CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI BACOLI.
--	--

L'anno **duemilaventi** , il giorno **sette** del mese di **Ottobre** , alle ore **13:20**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)	X	
MORETTI MARIO (in Sala Giunta)	X	
BRACCIANO ALFONSO		X
MARINO SERENA (collegata da remoto alla videoconferenza)	X	
BARBATO RACHELE (in Sala Giunta)	X	
PRESENTI N. 4		
ASSENTI N. 1		

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Salvatore Fattore (collegato da remoto alla videoconferenza)

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Vice Segretario Comunale, compresa la votazione,

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Convenzione art. 14 del CCNL 2004 con il Comune di Bacoli.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con nota qui assunta a prot. 8098 del 02.09.2020, l'amministrazione commissariale di Bacoli ha richiesto l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del Funzionario dell'area Tecnica del Comune di Carinaro, ing. Davide Ferriello, per lo svolgimento di compiti istituzionali. La richiesta è finalizzata ad ottenere l'utilizzo del suddetto dipendente;
- attualmente il funzionario, che nel contempo ha manifestato la sua disponibilità, ha

in essere con il Comune di Carinaro, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a 30 ore settimanali;

- la norma contrattuale consente, infatti, l'utilizzazione a tempo parziale di un dipendente presso un altro ente del comparto, per un tempo determinato, attraverso una sorta di cessione di una "*parte del tempo di lavoro d'obbligo*", mantenendo la titolarità della gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che

- la norma contrattuale regolante l'istituto del distacco a tempo parziale, comunemente denominato "scavalco", prevede la cessione di una parte del tempo di lavoro d'obbligo, di tal che la sommatoria della durata della prestazione lavorativa presso di due enti non deve superare il debitocontrattuale individuale che, nel caso di specie, è di 30 ore settimanali;

- questo Comune, in altre parole, non può cedere a favore del Comune di Bacoli un credito orario che non può esigere dal prestatore senza eccedere il correlativo debito di quest'ultimo;

- l'adesione alla richiesta del Comune di Bacoli presuppone, quindi, il previo ampliamento della durata del rapporto di lavoro con l'ing. Ferriello da 30 a 36 ore settimanali, ferma l'assunzione del relativo onere da parte del predetto Comune;

Tenuto conto che

- in regime di pubblico impiego privatizzato, la gestione del rapporto di lavoro cade nella piena disponibilità delle parti, trovando esclusivamente limite, nel caso di specie, nelle disposizioni di legge limitative della spesa di personale;

- laddove l'ampliamento dell'orario di lavoro settimanale da 30 a 36 ore non dà luogo a maggiori oneri per questo Comune, sia attuali che futuri, se disposta per un tempo determinato e con clausola risolutiva;

Tutto ciò premesso,

ritenuto di aderire alla richiesta del Comune di Bacoli per diciotto ore ampliando l'orario lavorativo dell'ing. Davide Ferriello dalle 30 alle 36 ore settimanali per la durata della convenzione fissata per un periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020;

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype

DELIBERA

1. di aderire alla richiesta del Comune di Bacoli, intesa all'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del 22 gennaio 2004, del Funzionario dell'area Tecnica del Comune di Carinaro, ing. Davide Ferriello, per lo svolgimento di compiti istituzionali per diciotto ore, ampliando da 30 a 36 ore settimanali del suddetto dipendente fino allo scadere dell'atto convenzionale, secondo l'allegato schema che forma parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non dà luogo ad ulteriori oneri, attuali o futuri, a carico di questo Comune;

3. di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : UFFICIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI GIUNTA
N. 206 DEL 07-10-2020

Oggetto: CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI BACOLI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 07-10-2020

Il Responsabile del Settore

GIACOMO LEVITA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/ 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Ammini secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : UFFICIO AFFARI GENERALI

**PROPOSTA DI GIUNTA
N. 206 DEL 07-10-2020**

Oggetto: CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI BACOLI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della pro deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 07-10-2020

Il Responsabile del Settore

FATTORE SALVATORE

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/ 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Ammini secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARINARO (CE) ED IL COMUNE DI BACOLI (NA) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004

PREMESSO

che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.»*;

che il Comune di Bacoli ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra con nota prot. 8098 del 02.09.2020, di poter utilizzare per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, l'ing.Davide Ferriello, in atto dipendente del Comune di Carinaro con rapporto di lavoro a tempo parziale, per 30 ore settimanali, inquadrato in categoria D, posizione economica D2, con profilo professionale Funzionario Area Tecnica - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio

Lavori Pubblici e Manutenzioni e del Servizio Urbanistica, al quale poter assegnare le medesime competenze;

che il Comune di Carinaro ha prestato assenso all'utilizzo richiesto;

che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;

che la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Carinaro, in quanto il servizio presso il Comune di Bacoli avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità.

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo dell'ing. Davide Ferriello, dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Carinaro (CE) inquadrato nel profilo professionale di Funzionario Area Tecnica in categoria D, posizione economica D2, da parte del Comune di Bacoli, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Bacoli delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

Art. 3 Tempo di lavoro in assegnazione.

Per tutta la durata della convenzione l'ing. Davide Ferriello presterà servizio presso il Comune di Carinaro (CE) per 18 ore settimanali (pari a 18/36 dell'orario di lavoro), mentre per le restanti 18 ore settimanali (pari a 18/36 dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Bacoli. Le Amministrazioni di Carinaro e Bacoli, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente. Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione). Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività finanziarie, contabili e tributarie dei singoli Comuni.

Art. 4 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data del 01 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e cesserà automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso, salvo non ne sia disposta la proroga. Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 5 Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Bacoli: - la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Carinaro che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente; - la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Carinaro. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Carinaro che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Carinaro, relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 6 Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 18/36mi per il Comune di Carinaro e di 18/36mi per il Comune di Bacoli e, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Carinaro. Il Comune di Bacoli si impegna a rimborsare al Comune di Carinaro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento all'ing. Davide

Ferriello oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente. La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza trimestrale dal Comune di Carinaro ed il Comune di Bacoli provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Al dipendente spettano, altresì, i rimborsi per le spese di trasferta Carinaro/Bacoli e ritorno; detti oneri saranno ad intero carico del Comune di Bacoli e verranno quantificati in base alla tariffa del prezzo della benzina verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Il rimborso al dipendente ha luogo con cadenza mensile in funzione degli accessi al Comune di Bacoli complessivamente rilevati. Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi o altri emolumenti stabiliti nella convenzione anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 2016 - 2018 o da norme particolari, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Carinaro e Bacoli, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai delle rispettive amministrazioni, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Per il Comune di Carinaro

Per il Comune di Bacoli

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : UFFICIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 206 DEL 07-10-2020

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 106 DEL 07-10-2020

Oggetto:CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI BACOLI.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Nicola Affinito

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Salvatore Fattore

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.